

Testo Unico delle norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche

Art. 1

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche

Le funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre provenienti da affrancazioni, e le altre contemplate dalla L. 16 Giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con Regio Decreto 26 Febbraio 1928, n. 332, dalla Legge 10 Luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con Regio Decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla Legge 16 marzo 1931, n. 377, sono esercitate dalla Regione secondo le disposizioni della presente Legge. Per quanto in questa non previsto, si richiamano le disposizioni della vigente legislazione statale in materia.

Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate dalla Giunta Regionale.

Art 2

Ambito di applicazione

Sono considerate terre civiche ai fini della presente legge le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva alla generalità dei cittadini abitanti nel territorio di un Comune, di una Frazione, in liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento; le terre possedute da Comuni, Frazioni, Università Agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio degli usi civici nonché quelle derivanti da: scioglimento delle promiscuità di cui all'art. 8 della legge 1766/27; permuta con altre terre civiche; conciliazioni nelle materie regolate dalla stessa legge; scioglimento di associazioni agrarie; acquisto di terre ai sensi dell'art. 22 della stessa legge e dell'art. 9 della legge 3 Dicembre 1971, n. 1102; operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici, comunque avvenuti.

Art 3

Obiettivi

La Regione persegue l'obiettivo di fare delle terre civiche strumento produttivo primario per lo sviluppo delle popolazioni abruzzesi delle zone interne, per l'incremento della forestazione e della zootecnia di montagna e di alta collina, nonché mezzo di salvaguarda e di valorizzazione ambientale delle zone interne. La Regione salvaguarda, comunque, i diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni abruzzesi sulle terre civiche.

Art. 4

Amministrazione separata dei beni di proprietà frazionale

- 1 Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto indice, ai sensi della Legge 17 Aprile 1957, n. 278, le elezioni per il rinnovo delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico, su proposta del Componente la Giunta preposto alla Direzione Agricoltura, secondo le modalità fissate dal Regolamento già approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 82/22 del 21.7.1982.
- 2 Il Sindaco nel cui territorio ricade la Frazione dovrà, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto regionale, convocare gli elettori di cui all'art. 1 della Legge 17 Aprile 1957, n. 278.
- 3 Le Amministrazioni Separate dei Beni Civici sono tenute, pena lo scioglimento, a trasmettere al Servizio Foreste, Demanio Civico Armentizio di cui all'art. 4 della L.R. 25/88 copia del bilancio preventivo e consuntivo.

- 4 Le Amministrazioni Separate dei Beni Civici sono tenute al rispetto dello Statuto tipo delle Amministrazioni Separate Beni Civici emanato dalla Regione Abruzzo.

Art 5

Autorizzazione ai mutamenti di destinazione

Tutti i mutamenti di destinazione di terre civiche riguardanti Comuni o le Amministrazioni Separate Beni Usi Civici sprovvisti di verifica demaniale e non accertati in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato possono essere autorizzati previo conferimento dell'incarico professionale da parte del Comune o dell'Amministrazione Separata Beni Usi Civici, secondo le vigenti norme, a professionisti iscritti all'apposito albo istituito presso la Regione Abruzzo, stabilendo il termine entro il quale deve essere definita la verifica tecnica.

I compensi relativi sono a carico del Comune o dell'Amministrazione Separata Beni Usi Civici che vi faranno fronte anche con gli introiti derivanti dalla gestione delle terre civiche.

Art. 6

Servizio regionale per l'amministrazione di terre civiche

Le competenze amministrative in ordine agli adempimenti previsti dalla presente legge vengono assunte dal Servizio Foreste, Demanio Civico Armentizio, individuato nell'ambito della Direzione Agricoltura, della Giunta Regionale, il quale si avvale delle strutture periferiche già assegnate con la L.R. 21.5.1985, n. 58 alla Direzione Agricoltura e delle strutture di cui ai punti c) e d) del primo comma dell'art. 11 del D.P.R. 15.1.1972, n. 11.

Il servizio cura l'istruzione dei procedimenti in materia di accertamento, valutazione e liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge 16 Giugno 1927, n. 1766, di scioglimento della promiscuità, di verifica delle occupazioni abusive, di reintegra delle terre abusivamente occupate, di autorizzazione ad alienare o a mutare la destinazione delle terre civiche a norma dell'art. 12 della Legge 16 Giugno 1927, n. 1766, e dell'art. 39 del relativo regolamento.

Al Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste viene conferita la competenza di ordinare e proporre ogni atto finalizzato alla tutela delle terre civiche regionali e degli interessi delle popolazioni utenti.

Nei casi di interventi ritenuti dall'Amministrazione Comunale o Frazionale di rilevante interesse socio-economico locale, ovvero nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico, il Servizio, previa sommaria istruttoria, può rilasciare nulla osta temporanei, nelle more della definizione della procedura amministrativa, cautelandosi perché sia consentito il ripristino dello stato dei luoghi, in caso che non venga rilasciata l'autorizzazione da parte della Giunta regionale.

Art. 7

Autorizzazione all'alienazione

la Giunta regionale può autorizzare l'alienazione di terreni gravati da uso civico solo ove questa si configuri necessaria per la utilizzazione prevista. I proventi relativi alle alienazioni e a tutti i mutamenti di destinazione o concessioni precarie di suoli civici confluiscono fra le entrate ordinarie dell'Amministrazione e sono utilizzati secondo la disposizione della presente legge.

Art. 8

Valori base di riferimento

1. Per le concessioni in godimento temporaneo, per le costituzioni di servitù, per le legittimazioni di suoli gravati da diritto di uso civico, la base di riferimento per la determinazione del valore dei suoli è quella più recente fissata dalla Regione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 865/1971

ed i cui Valori agricoli medi (V.A.M.) sono annualmente pubblicati sui B.U.R.A., distinti per Regione agraria.

2. Nel caso in cui non risulti determinato per la Regione agraria nella quale è inserito il Comune ove sono ubicati i suoli, il V.A. M. per la qualità colturale interessata, si ricorre, in via analogica, all'acquisizione del valore indicato nella Regione agraria le cui caratteristiche geagronomiche più .si avvicinano a quella di appartenenza.
3. Nell'ambito del procedimento di legittimazione delle terre civiche, che resta di esclusiva competenza della Regione, al fine di evitare l'indebito arricchimento dell'Ente il valore di riferimento del terreno avente natura agricola e che sia state oggetto, da parte dell'interessato o dai suoi danti causa, di permanenti e sostanziali migliorie, è pari a quello attribuito ad un incolto produttivo fissato dalla Giunta regionale ai sensi della legge n. 865/1971 (VAM Valori Agricoli Medi)
4. Per i naturali residenti e gli imprenditori agricoli principali e solo per finalità connesse alla coltivazione e all'incremento della proprietà coltivatrice i valori determinati ai sensi del precedente comma possono essere ridotti fino al 50%
5. Relativamente ai terreni che sono stati oggetto di edificazione o che abbiano irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione agraria, boschiva, forestale o pascoliva, il valore dei suoli ai fini della regolarizzazione è determinato, prendendo a base il 15 % dei valori utilizzati ai fini I.C.I. riferite a ciascun Comune e per la zona edificatoria cui il suolo è inserito o analogicamente assimilato con i seguenti criteri di riduzione determinati con delibera di consiglio comunale
 - a) nel caso in cui la utilizzazione sia precedente alla approvazione dello strumento urbanistico vigente, e dunque l'incremento di valore è in parte attribuibile alla avvenuta utilizzazione, i valori di riferimento possono essere ridotti fino al 40%;
 - b) nel caso in cui la edificazione prevista, abbia destinazione quale prima abitazione del soggetto interessato i valori di riferimento possono essere ridotti fino al 40%;
 - c) nel caso in cui l'edificazione prevista, sia finalizzata all'insediamento di attività produttive i valori di riferimento possono essere ridotti fino al 40%;
 - d) nel caso di concorrenza di fattispecie ricomprese nelle ipotesi a), b), c) la riduzione del valore è cumulabile ma non può, in ogni caso, superare il limite del 50%;
 - e) i naturali e/o residenti avranno diritto ad un'ulteriore riduzione del 40% del valore così come determinato dal precedente punto d)
1. Relativamente ai terreni che sono stati oggetto di edificazione che abbiano definitivamente perso la natura agricola a seguito di regolare concessione edilizia o su fondi già oggetto di atti di disposizione da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di evitare l'indebito arricchimento dell'Ente, il valore di riferimento del terreno è pari a quello di incolto produttivo fissato dalla Giunta regionale ai sensi della legge n. 865/1971 (VAM Valori Agricoli Medi)
2. Il controvalore del bene può essere versato in unica soluzione al momento della stipula del relativo atto di trasferimento ovvero, ove motivatamente richiesto dall'interessato ed assentito dall'Amministrazione comunale o frazionale, può essere versato con rateazione decennale, con versamento di ogni annualità anticipata, maggiorata degli interessi al saggio legale. In tal caso al momento della stipula del/atto di trasferimento viene iscritta ipoteca a favore del/Amministrazione proprietaria, da estinguere al completamento del pagamento del controvalore. Tale estinzione può avvenire anche anticipatamente.
3. Qualora sia stato autorizzato mutamento di destinazione con coeva concessione di suoli civici a fini edificatori con l'imposizione di un canone annuo, e consentita la trasformazione della concessione in alienazione. In tal caso l'interessato può richiedere all'Amministrazione la predetta trasformazione e ove l'Amministrazione vi acconsenta la Giunta regionale autorizza

con propria deliberazione l'alienazione. Le somme già erogate a titolo di canone annuo sono ammesse a scomputazione del prezzo di vendita. Qualora l'importo dei canoni già versati sia maggiore del prezzo di cessione non si dà luogo a restituzione di somme.

4. In relazione all'utilizzazione di suoli per fini estrattivi di materiali inerti, il prezzo da applicare al mc. di materiale estratto è stabilito in misura pari al prezzo fissato annualmente dalla Regione ai sensi della L.R. n. 54/1983, art. 14 e successive modifiche e integrazioni e risultante dall'ultima determinazione della Giunta regionale pubblicata sui B.U.R.A.
5. Nel caso che i suoli siano utilizzati esclusivamente per attività mineraria in presenza di titolo concessorio, per la determinazione del canone di concessione si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo, ovvero un importo pari al valore della tassa di concessione prevista dalla vigente normativa in materia di miniere, nel caso sia più conveniente per l'amministrazione del demanio civico.
6. Per la concessione e la costituzione di servitù su terreni di uso civico, aventi natura extra agricola, il canone di concessione deve essere valutato tenendo conto dei risvolti economici che il concessionario andrà a realizzare.

Art. 9

Legittimazione ed affrancazione

- 1 La legittimazione, la quotizzazione e la conciliazione in via amministrativa dei suoli di uso civico sono formalizzate con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
- 2 I canoni di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimatarario, possono essere affrancati mediante capitalizzazione al saggio legale.
- 3 Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 agosto di ogni anno le Amministrazioni comunali per le quali risultino emanati provvedimenti di legittimazione, quotizzazione e conciliazione con imposizione di canone sono tenute, ove ciò già non avvenga, a ripristinare ed esigere il pagamento dei canoni adeguati secondo le procedure fissate dal precedente art. 2, commi 1, 2, 3 e 4. Qualora i Comuni non provvedano a tale adempimento, la Giunta regionale, su proposta della Direzione Agricoltura, nominerà un Commissario ad acta.
- 4 I proventi comunque afferenti a terreni frazionali di appartenenza di soggetti costituiti in Amministrazione Separata ex legge 278/57 sono attribuiti alla stessa Amministrazione. Ove acquisiti dal Comune sono immediatamente riversati a favore dell'amministrazione separata.

Art. 10

Opere pubbliche o di pubblico interesse

- 1 Ove su suoli di uso civico siano localizzate opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare da parte dei soggetti a ciò abilitati, il progetto e la relativa richiesta di autorizzazione oltre che all'amministrazione competente, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/88, debbono essere prodotte anche alla Regione.
- 2 Qualora nel termine di giorni 90 l'amministrazione interessata non abbia deliberato si considera quale decisione negativa.
- 3 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, come pure in caso di deliberazione negativa espressa, la Giunta Regionale provvede ad assumere decisione definitiva di comparazione dei contrapposti interessi pubblici di conservazione del demanio civico e di realizzazione dell'opera pubblica o di pubblico interesse. Prima di procedere alla definitiva valutazione la Giunta Regionale assegna un termine non superiore a giorni 30 per la produzione di memorie da parte dell'Amministrazione e dell'Ente interessato alla realizzazione dell'opera

- 4 La Giunta regionale se ritiene prevalenti gli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell'opera pubblica o di pubblico interesse, autorizza la prevista utilizzazione, fissando anche il corrispettivo relativo. Tale autorizzazione è accordata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 11

Mutamenti di destinazione e alienazione delle terre civiche

1. Le istanze per i mutamenti di destinazione e per l'autorizzazione all'alienazione di terre civiche, ai sensi dell'art. 12 della L. 16 Giugno 1927, n. 1766 e dell'art. 41 del relativo regolamento, sono affisse per trenta giorni all'Albo del Comune o dei Comuni interessati. Tutti i cittadini possono prenderne visione e presentare al Comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni
2. Trascorso il termine di cui al precedente comma il Comune, con deliberazione consiliare, esprime il suo definitivo avviso sulle istanze. Tale deliberazione, unitamente alle osservazioni e ai pareri espressi in merito a e Istanze, viene inviata alla Giunta Regionale, tramite il Servizio di cui al precedente art. 6. La Giunta Regionale, previa istruttoria da parte di tale servizio provvede sulle istanze con deliberazione espressamente motivata, anche in riferimento alla norma di cui all'art. 41 del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332.
3. L'alienazione di terre civiche potrà essere autorizzata solo nel caso in cui sia impossibile realizzare i fini per cui è richiesta con il mutamento di destinazione dei beni. L'autorizzazione all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante ove non siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'ente alienante. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione.
4. Il prezzo per l'alienazione di terre civiche, ad esclusione dei beni oggetto di edificazione, o che abbiano irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione agraria, boschiva o pascoliva ai sensi dell'art 8 della presente legge sarà effettuata dai competenti Uffici Tecnici comunali o dall'Amministrazione Separata Beni uso Civico ove esistente tenendo conto delle peculiarità che possano motivatamente determinare il valore medesimo in modo tale che esso corrisponda all'effettivo valore del bene. Tale determinazione deve far parte, necessariamente, della documentazione da rimettere alla Regione perché la stessa possa decidere in merito al rilascio dell'autorizzazione all'alienazione.
5. I corrispettivi comunque derivanti da concessione o alienazione di terre Civiche sono destinati alla realizzazione di opere o servizi pubblici, alla manutenzione e gestione delle opere pubbliche, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale ed all'incremento e sviluppo socio-economico del Demanio Civico ivi compreso le spese per le verifiche demaniali. Qualora non fosse possibile effettuare il reinvestimento dei corrispettivi, i proventi devono essere investiti in Titoli di Stato o depositati su un conto corrente bancario con il vincolo a favore della Regione Abruzzo.
6. In ogni caso prima dell'utilizzazione delle somme il Comune è tenuto a richiedere apposto nulla-osta alla Giunta regionale – Direzione Agricoltura Foreste e Alimentazione – Servizio Foreste, Demanio Civico Armentizio.
7. Tutti gli atti effettuati ai sensi del presente articolo, dell'art. 12 della [legge n. 1766/1927](#) e della [L.R. n. 68/1999](#) beneficiano delle esenzioni previste dall'art. 2 della [legge n. 692/198](#)
8. Il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre civiche possono essere autorizzati, oltre che nell'ambito delle finalità agroforestali richiamate dall'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, per finalità pubbliche o di interesse pubblico, tenendo conto anche delle previsioni dei piani paesistici o di assetto del territorio vigenti. acquisendo prima della stipula dell'atto negoziale il parere di cui all'art. 1 lett. h) della Legge 431/85.

Art. 12

Assegnazione a categoria

- 1 Preliminarmente a qualsivoglia autorizzazione al mutamento di destinazione o, all'alienazione di terre civiche la Regione dovrà, a seguito di redazione di un piano di massima, assegnare ad una delle categorie di cui all'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, le terre oggetto dell'autorizzazione.
- 2 Soltanto per i terreni compresi nella categoria "a" potrà concedersi l'autorizzazione richiesta.
- 3 Quando risulti da elementi univoci l'assegnabilità delle terre all'una o all'altra categoria, la Regione potrà procedere alla relativa assegnazione senza che sia compilato il piano di massima.
- 4 Il Consiglio regionale, previo parere del Comune territorialmente interessato, nonché dell'Amministrazione separata frazionale, se trattasi di beni di pertinenza frazionale, può provvedere alla convalida delle autorizzazioni, all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, rilasciate dall'autorità competente, sempre che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
- 5 Al fine degli atti di convalida di cui al precedente comma, il Consiglio regionale è tenuto a valutare l'interesse pubblico inerente alle autorizzazioni da convalidare.

Art. 13

Tutela dei beni civici

- 1 Alla tutela in via amministrativa dei beni civici nei casi in cui non sia contestata La loro natura demaniale, provvede il Presidente della Giunta Regionale.
- 2 Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Servizio regionale di cui al precedente art. 6 che procede immediatamente ad una sommaria istruttoria del fatto denunciato, ordina la reintegra delle terre occupate o manomesse, determina le opere da eseguire, assegna al trasgressore un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a trenta per la riduzione in pristino stato e dispone che, trascorso tale termine, le opere siano eseguite a cura del Comune territorialmente interessato e a spese del trasgressore.
- 3 In via d'urgenza, i poteri di tutela possono essere esercitati dai sindaci e/o dai Presidenti delle Amministrazioni separate frazionali per i terreni di propria pertinenza, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art 14

Norme per la pianificazione di livello comunale

- 1 I piani urbanistici di livello comunale e le relative varianti come specificati nella L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, devono tener conto nelle loro previsioni della natura e della destinazione delle terre civiche, secondo la legge 16 giugno 1927
- 2 Le terre civiche dovranno conservare di norma, nell'ambito delle previsioni dei piani di cui ai precedenti commi, la loro destinazione, come stabilito ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766.
- 3 A tal fine, in sede di elaborazione dei piani sopradetti, tra i documenti di analisi entreranno a far parte anche le verificazioni approvate e pubblicate nelle forme di legge, ove esistenti, nonché le sentenze passate in giudicato che abbiano accertato la natura civica delle terre stesse.
- 4 Nel caso in cui l'Ente competente alla adozione dei piani intenda prevedere nei piani stessi una diversa destinazione di singole porzioni di terre civiche, deve specificarne le ragioni di interesse pubblico.
- 5 Per il mutamento in concreto della destinazione oltre che per le eventuali alienazioni delle terre civiche, resta ferma la procedura stabilita dagli articoli precedenti anche nella fase di realizzazione delle scelte del piano.

Art. 15 Sanatoria di abusi edilizi

- 1 Fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, od eventuali leggi successive, i soggetti beneficiari dovranno altresì ottenere l'autorizzazione in sanatoria alla alienazioni od i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico ai sensi e con le procedure di cui ai precedenti articoli.
- 2 Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre civiche abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi, forestali e pascolivi o forestali, la Giunta Regionale, su richiesta motivata del Comune territorialmente interessato, ovvero dell'Amministrazione separata frazionale, sentito il Comune, se trattasi di beni di pertinenza frazionale, può disporre la sclassificazione di dette terre dal regime demaniale civico e ove dette utilizzazioni siano conseguenti ad atti di alienazione o trasferimento a titolo oneroso da parte dell'amministrazione la detta sclassificazione sarà a titolo gratuito.

Art. 16 Programma di gestione delle terre civiche

- 1 Al fine di consentire la conservazione attiva e l'utilizzazione razionale di tali terre ed anche la redazione del Piano regionale di cui all'art. 13 della presente Legge nel quadro del rispetto e della tutela dell'ambiente, il Servizio di cui al precedente art. 4,
- 2 programma e coordina, sulla base del piano regionale di utilizzazione delle terre di uso civico, le attività di gestione delle terre civiche ed esamina proposte di utilizzazione di esse da parte di persone fisiche singole od associate, di cooperative e simili;
- 3 individua soluzioni gestionali tecnico-culturali e amministrative, con preferenze per le gestioni associate o cooperative;
- 4 propone criteri di massima per l'impostazione dei bilanci e la tenuta della contabilità;
- 5 predispone criteri di massima per l'utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale in coordinamento con il piano regionale di sviluppo; 5 - da impulso alla formazione, da parte dei Comuni e delle Amministrazioni separate frazionali, dei Piani e dei Programmi di gestioni e sviluppo di loro competenza;
- 6 istituisce e coordina le richieste di finanziamento presentate da parte dei Comuni e amministrazioni separate frazionali, finalizzate alla realizzazione dei piani e programmi predetti;
- 7 predispone direttive di massima per la regolamentazione dell'esercizio degli usi civici, e svolge ogni attività istruttoria diretta alla formazione ed alla approvazione dei regolamenti.

Art. 17 Inventari delle terre civiche

- 1 Ai fini della redazione del Piano regionale di utilizzazione dei beni civici, nonché della programmazione economica regionale, il servizio di cui al precedente art. 4 predispone - avvalendosi anche dell'ERSA - l'inventario generale di tutte le terre civiche site nel territorio regionale distinguendo quelle che siano libere da occupazione e gestite da Comuni, Amministrazioni separate frazionali, da quelle occupate direttamente dalla popolazione utente a qualsiasi titolo.
- 2 In particolare nell'inventario le terre dovranno essere indicate con i loro dati catastali e confini, il loro grado di accorpamento, l'ubicazione, l'altitudine media, l'esposizione prevalente, la consistenza della superficie forestale distinta in alto fusto e ceduo con le specie predominanti e le relative percentuali. Ne dovrà essere specificata l'eventuale assegnazione a categoria ai sensi dell'art. 11

della legge 1 766 del 1927. Sulla base di informazioni raccolte sul luogo ed adeguate indagini, dovranno essere indicate quelle porzioni di terre civiche nelle quali gli usi sono ancora effettivamente in esercizio e di quali usi si tratta.

- 3 I beni civici di appartenenza promiscua ai sensi dell'art. 8 della legge 1766 del 1927, saranno riportate In inventario con 'indicazione di tutti gli enti partecipi della promiscuità. Dovranno anche essere menzionate le controversie di scioglimento di promiscuità in corso.
- 4 In altro inventario saranno indicate le terre di privato possesso in cui siano stati denunciati usi civici ai sensi dell'art. 3 della Legge 1766 del 1927 e dell'art. 2 del R.D. 751 del 1924, per le quali non siano stati completati gli accertamenti e le operazioni commissariali.
- 5 Per la redazione degli inventari, gli incaricati avranno accesso a tutti gli archivi delle amministrazioni regionali e locali interessate. Ai fini della consultazione degli archivi ministeriali, la Giunta Regionale promuoverà con l'autorità competente gli opportuni accordi.
- 6 Per la redazione degli inventari la Giunta Regionale, su proposta del Componente preposto alla Direzione Agricoltura può conferire all'A.R.S.S.A., ad Enti ed Istituti di ricerca con specifica competenza In materia, ovvero a tecnici iscritti nell'apposito albo regionale degli esperti in usi civici.
- 7 Gli incarichi di cui al comma precedente sono conferiti in conformità della [L.R. 9 settembre 1986, n. 52.](#)
- 8 Tutta la documentazione storica ed amministrativa, in quanto indefettibile e necessaria all'esercizio delle funzioni amministrative regionali, ancorché detenuta nell'archivio del commissariato di L'Aquila per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, è acquisita al patrimonio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 9 Per esigenze di giustizia la Regione è tenuta a fornire copia della documentazione, previo pagamento delle spese di riproduzione

Art. 18

Piano regionale di utilizzazione dei beni civici

- 1 Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale che a tale fine si avvale dei Comuni e delle Comunità Montane e tenuto conto dei rispettivi piani di sviluppo, ove esistenti adotta, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il primo piano regionale quinquennale di utilizzazione delle terre civiche.
- 2 Il Piano regionale viene redatto sulla base dell'inventario dei beni civici e comunque delle verifiche demaniali pubblicate e tenuto conto delle proposte di utilizzazione presentate dagli enti gestori, e sentito l'organo consultivo per i beni ambientali e, per i beni compresi nei parchi naturali gli organi preposti alla gestione di essi.
- 3 Nel piano regionale sono indicate nel rispetto, da un lato dei diritti delle popolazioni sulle terre e dall'altro gli obiettivi della programmazione regionale in agricoltura: a) le utilizzazioni prioritarie delle terre secondo la vocazione delle diverse zone del territorio regionale in cui sono situate, individuando le zone a vocazione forestale, quelle a vocazione pascolive (pascolo brado), quelle a vocazione zootecnica, specificando altresì le zone nelle quali le terre civiche, nel rispetto dei principi della legislazione nazionale e dei diritti delle popolazioni, potranno essere destinate ad utilizzazioni diverse con particolare riferimento a quelle di tutela ambientale e a quelle turistiche;
- 4 b) le disponibilità finanziarie regionali destinate a Comuni, Amministrazioni separate frazionali e cooperative, nonché coltivatori singoli od associati, per la valorizzazione sia produttiva che ambientale delle terre civiche, individuando i relativi interventi prioritari;
- 5 c) le aziende regionali pilota di cui una per il settore forestazione e l'altra per il settore zootecnico da costituire nell'ambito delle terre civiche di categoria A), o aventi comunque le caratteristiche della categoria stessa.

- 6 In attesa della redazione del piano regionale, gli enti gestori adottano comunque rispettivi piani e programmi di gestione delle terre civiche secondo le disposizioni della presente legge e li presentano al servizio regionale di cui al precedente art. 4 per l'istruttoria sui finanziamenti richiesti.
- 7 All'approvazione dei piani di cui al comma precedente provvede la Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare Agricoltura.

Art. 19

Provvidenze finanziarie per gestione dei beni civici

I soggetti di cui all'art. 16 possono richiedere alla Giunta Regionale i finanziamenti necessari per la gestione e per il miglioramento dei beni civici di loro pertinenza, avvalendosi delle provvidenze disposte da leggi regionali di settore, nazionali e da norme della Comunità Economica Europea.

Art. 20

Destinazione dei beni di categoria a)

- 1 Le terre civiche appartenenti alla categoria a) ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 Giugno 1927, n. 1766, sono destinati ad utilizzazione boschiva e pascoliva e sottoposti alla vigente legislazione forestale, statale e regionale.
- 2 In ogni caso i boschi e i pascoli devono essere incrementati e migliorati nell'ambito della legislazione e della programmazione regionale di finanziamento e di sviluppo del settore agricolo-forestale e zootecnico, in relazione alle esigenze di conservazione attiva e di tutela dell'ambiente.
- 3 I terreni da rimboschire e quelli utilizzabili per la migliore gestione dei boschi e pascoli di proprietà collettiva sono inclusi nei terreni di cat. a).
- 4 Nell'ambito dei propri fini istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 3 Dicembre 1971, n. 1102, ed anche avvalendosi dell'apparato tecnico del servizio regionale di cui al precedente art. 4, le Comunità Montane predispongono i piani di sviluppo delle terre boschive e pascolive site nei propri comprensori anche indipendentemente dalla redazione del piano regionale di cui al precedente art. 13.
- 5 Porzioni di terre civiche di cui al precedente primo comma possono essere destinate, con deliberazione della Giunta Regionale su proposta del componente preposto al settore Agricoltura, di intesa con il componente preposto al settore Turismo, e sentito il Comune o i Comuni territorialmente interessati, ad utilizzazione turistica.
- 6 La Giunta stabilisce le modalità e i criteri per l'esercizio in concreto della utilizzazione turistica e le forme per la eventuale concessione temporanea a terzi delle porzioni di terre civiche individuate a tal fine, e per la salvaguardia ambientale.

Art. 21

Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria A)

- 1 Le terre civiche di cat. a) o quelle comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa, sono gestite:
 - a) dai comuni e/o dalle Amministrazioni separate dei beni civici;
 - b) attraverso aziende speciali di iniziativa dei Comuni, n. singoli o consorziati, secondo le norme della legislazione forestale ed in particolare degli artt. 139 e seguenti del R.D. 30 Dicembre 1923 n. 3267 e degli artt. 146 e seg. del R.D. 16 Maggio 1926, n. 1126;
 - c) attraverso convenzioni con società di capitali a cui possono partecipare, in qualità di soci, oltre al Comune o ai Comuni interessati, la Regione Abruzzo, le Province territorialmente

interessate, l'ERSA e persone fisiche o enti pubblici e privati;

- d) attraverso concessioni di utenza di terre civiche che costituiscano una sufficiente unità colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo cui le terre stesse sono destinate per legge, in favore di:
- 1) Società cooperative costituite secondo le disposizioni del codice civile e del d.l.c.p.s. 14 Dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e alle quali possono partecipare i cittadini residenti, nonché il Comune o l'Amministrazione separata frazionale;
 - 2) coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel Comune o nella Frazione.
2. Le concessioni in utenza delle terre e le convenzioni di cui al presente articolo, sono deliberate dalla Giunta Regionale previo parere del Comune o dell'Amministrazione separata frazionale, sulla base di adeguata istruttoria della richiesta svolta da parte del servizio regionale di cui all'art. 4 della presente legge, per la durata prevista nei piani adottati dagli enti gestori. Nell'istruttoria e nella concessione si terrà conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività colturali, boschive e pascolive.

Art 22

Albo esperti

Presso il Settore Agricoltura Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste è confermato l'Albo degli esperti di Usi Civici.

Alla iscrizione all'Albo degli esperti hanno diritto su richiesta coloro che hanno già svolto attività professionale in materia e, specificatamente, i periti che abbiano proceduto ad effettuare almeno una verifica disposta ai sensi dell'art. 29 del R.D. 26.2.1928, n. 332, oppure almeno un piano di massima per la destinazione delle terre civiche (art. 34 del citato R.D. 332/28) o la ripartizione delle terre (art. 47 del R.D. n. 332/28), i consulenti che abbiano svolto in sede giurisdizionale, almeno cinque consulenze tecniche d'ufficio su incarico del Commissario regionale, istituito ai sensi della Legge 16.6.1927 n. 1766 e gli avvocati e procuratori che abbiano difeso almeno cinque procedure dinanzi ai detti Commissari.

La Giunta regionale provvederà a redigere il Regolamento per la disciplina dell'albo e dei corsi di qualificazione per la successiva iscrizione degli esperti. Fanno parte di diritto del suddetto Albo gli esperti già iscritti all'Albo dei periti demaniali del Commissariato Usi Civici alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23

Abrogazioni e pubblicazione

Tutte le norme contenute nelle precedenti leggi regionali in materia di usi civici sono abrogate.

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

INDICE

pag 2	art. 1 esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche
pag 3	art. 2 ambito di applicazione
pag 4	art. 3 obiettivi
pag 5	art. 4 amministrazione separata dei beni di proprietà frazionale.
pag 6	art. 5 autorizzazione ai mutamenti di destinazione
pag 7	art. 6 servizio regionale per l'amministrazione di terre civiche
pag 8	art. 7 autorizzazione all'alienazione
pag 9	art. 8 valori base di riferimento
pag 12	art. 9 legittimazione ed affrancazione
pag 13	art. 10 opere pubbliche o di pubblico interesse
pag 14	art. 11 mutamenti di destinazione e alienazione delle terre civiche
pag 16	art. 12 assegnazione a categoria
pag 17	art. 13 tutela dei beni civici
pag 18	art. 14 norme per la pianificazione di livello comunale"
pag 19	art. 15 sanatoria di abusi edilizi
pag 20	art. 16 programma di gestione delle terre civiche
pag 21	art. 17 inventari delle terre civiche
pag 23	art. 18 piano regionale di utilizzazione dei beni civici
pag 25	art. 19 provvidenze finanziarie per gestione dei beni civici
pag 26	art. 20 destinazione dei beni di categoria a)
pag 27	art. 21 forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria a)
pag 29	art. 22 albo esperti
pag 30	art. 23 abrogazioni e pubblicazione